

UNIONE DEI COMUNI
DI ROVERE' VELO E S. MAURO
PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
I.U.C. – COMPONENTE T.A.R.I.

(Approvato con Deliberazione Consiliare n 3 del 30/09/2014.)

Disciplina generale

- ART. 1 (DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC")
- ART. 2 (TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC")
- ART. 3 (SOGGETTO ATTIVO)
- ART. 4 (DICHIARAZIONI)
- ART. 5 (RISCOSSIONE - MODALITA' DI VERSAMENTO – SCADENZE)
- ART. 6 (FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO)
- ART. 7 (ACCERTAMENTO)
- ART. 8 (RISCOSSIONE COATTIVA)
- ART. 9 (RIMBORSI)
- ART. 10 (SANZIONI ED INTERESSI)
- ART. 11 (CONTENZIOSO)
- ART. 12 (RINVIO)

Art. 1
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC", istituita dall'articolo 1 comma 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n. 147 modificata dal D.L. n. 16/2014, per la sola componente TARI.

Art. 2
TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Il consiglio dell'Unione è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione :

a) le tariffe della TARI :

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere, in via telematica, inserite nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

3. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. L'Unione è altresì, tenuta ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. L'Unione è tenuta alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine è tenuta ad effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del D.Leg.vo n. 267/2000, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo l'Unione dei Comuni di Rovere', Velo e San Mauro per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dall'Unione, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

ART. 5 RISCOSSIONE - MODALITA' DI VERSAMENTO - SCADENZE

1. La IUC è applicata e riscossa dall'Unione ed il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero anche tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari esclusa.

2. L'Unione riscuote il tributo in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in numero di due rate con scadenza 16.04 – 16.10 con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16.06 di ogni anno.

3. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, l'Unione provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 6 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. L'Unione designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 7 ACCERTAMENTO

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC componente TARI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni, esclusa la sanzione di cui al comma 2, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC parte TARI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
8. Resta salva la facoltà dell'Unione di deliberare con il Regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
9. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi non superi per ciascun credito l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta.

ARTICOLO 8 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:
 - 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
 - 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
 - 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.

Pertanto le somme liquidate dall'Unione per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se

eseguita direttamente dall'Unione o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

ARTICOLO 9 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura pari al tasso legale vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad euro 12,00.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il funzionario responsabile del tributo, in base alla richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ARTICOLO 10 SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate di ogni singolo Comune, e delle seguenti norme :
 - a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
 - b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
 - c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.
2. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 11 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento di ogni singolo Comune, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

ART. 12 **RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Regolamento componente "TARI"

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art.5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo
- Art. 8. Unità immobiliari ad uso promiscuo
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Commisurazione della tariffa
- Art. 15. Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica
- Art. 16. Modalità di definizione delle classi di contribuenza
- Art. 17. Classi di contribuenza
- Art. 18. Periodo di applicazione del tributo
- Art. 19. Scuole statali
- Art. 20. Tributo giornaliero
- Art. 21. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 22. Riduzioni per il recupero
- Art. 23 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 24 Ulteriori riduzioni
- Art. 25 Riduzioni per raccolta differenziata

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 26. Obbligo di dichiarazione
- Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 28. Accertamento
- Art. 29. Versamenti

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 30. Entrata in vigore

Allegati

all. A: Elenco rifiuti speciali assimilati agli urbani- deliberazione interministeriale 27.07.1984

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI, è commisurata ai criteri previsti dall'articolo 1 comma 652 della legge 147/2013.
4. La tassa è applicata nelle zone costituite dal centro abitato, dalle frazioni dei nuclei abitati ed eventualmente nelle zone del territorio dell'Unione con insediamenti sparsi nelle quali il servizio è svolto in regime di privata. La tassa è comunque applicata nelle zone non rientranti nel perimetro di raccolta se di fatto il servizio è svolto.

ARTICOLO 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privata sull'intero territorio dell'Unione.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. **Sono rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dall'Unione ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 03.04.2006 n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acquee reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ARTICOLO 3

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie ecc.

ARTICOLO 4
SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di

compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ARTICOLO 5 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse o posate al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e le altre strutture edilizie circoscritte su alcuni lati, anche se non chiudibili, ancorché coperte quali, ad esempio, tettoie, portici, balconi e terrazze;

b) aree scoperte operative sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, stabilimenti balneari, rimessaggio di roulotte, banchi di vendita all'aperto e le relative attività e servizi connessi, aree adibite a sede di distribuzione carburante e ai relativi accessori fissi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, collegi, istituti di educazione privati, associazioni.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

ARTICOLO 6 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 7 LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, non utilizzate per l'intero anno e chiuse a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici, energia elettrica, acqua e gas; Non sono soggette anche le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi) per i quali non è possibile la cessazione autonoma. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo

dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) fabbricati danneggiati, non agibili, le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

g) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, cantine e simili, con altezza inferiore o uguale a mt. 1,60 nel quale non sia possibile la permanenza;

h) locali ed aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, pellets e simili;

i) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

l) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie di abitazioni;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica di variazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni.

ARTICOLO 8 UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCUO

1. Se all'interno di civili abitazioni viene svolta un'attività economica professionale con uso esclusivo di alcuni locali, la tassa è dovuta per la superficie dei locali utilizzati a tale scopo applicando la tariffa prevista per la categoria comprendente l'attività specifica.

ARTICOLO 9 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

ARTICOLO 10 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare, soggette a tributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

attività	% di detassazione
Officine meccaniche	50%
Officine per riparazione veicoli(auto, moto, ciclomotori, macchine agricole etc.)	50%
Autofficine di elettrauto	50%
Auto carrozzerie e verniciatura	50%
Gommisti	50%
Tintorie e lavanderie	50%
Falegnamerie	50%
Laboratori fotografici	50%
Laboratori di analisi, odontotecnici, studi radiografici studi medici	50%
Laboratori interni di pasticcerie e rosticcerie	50%
Tipografie e stamperie	50%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la

documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ARTICOLO 11 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'Unione comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.
6. Per gli immobili già dichiarati, al precedente sistema di tariffazione Tarsu, l'Unione assume, per l'applicazione del tributo, la superficie già presente nella banca dati.

TITOLO III – TARIFFE

ARTICOLO 12 COSTO DI GESTIONE

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario redatto dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvato dall'Unione.

3. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

5. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ARTICOLO 13 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dall'Unione moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio dell'Unione, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

ARTICOLO 14

COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate dall'Unione, moltiplicando il costo di smaltimento previsto per l'anno successivo, per la superficie imponibile accertata e per il coefficiente di produttività quantitativo e qualitativo.

ARTICOLO 15

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA

1. I coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi dal soggetto gestore del pubblico servizio e sotto il controllo comune che ne stabilisce anche la frequenza periodica.

2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti in base alle indicazioni del comma 1, quali coefficienti di produttività specifica si assumono i seguenti valori:

CLASSE	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
I	Locali destinati ad abitazioni e relative dipendenze	1
II	Locali ed aree destinati a: negozi di articoli fotografici e di ottica, studi fotografici, eliografici, di riproduzione, copisterie, lavanderie, stirerie e affini, barbieri, parrucchieri, estetisti, pedicure, sartorie, tapezzieri, corniciai, laboratori di riparazioni in genere, laboratori odontotecnici e di analisi cliniche e mediche, negozi di oreficeria e orologeria, promiscuamente ad uso artigiano e commerciali, tutti gli altri negozi non compresi nelle altre categorie, magazzini di deposito all'ingrosso per conto proprio, magazzini per conto terzi, alberghi con ristorazione, affittacamere, case di riposo, ospedali, ambulatori, case di cura e simili solo per i rifiuti che siano assimilabili	1,3
III	Locali ed aree destinati a: negozi di frutta e verdura, generi alimentari, fiori, supermercati, ristoranti, trattorie, bar, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, gastronomie, tavole calde, osterie, lavorazione e preparazione	1,45

	alimenti, pescherie, latterie.	
IV	Locali ed aree destinanti a: studi professionali, banche, istituti di credito o di assicurazione, uffici ed enti pubblici, autoscuole, attività di vendita o cessione di beni o di servizi, teatri, cinema, circoli di ritrovo, sportivi, sale da gioco, da ballo, discoteche, platee ed aree per spettacoli o balli all'aperto, e tutti gli altri locali ed aree a qualsiasi uso destinati non previsti in altre classi.	1,20
V	Locali ed aree destinati a: istituti di educazione e istruzione, collegi, convitti, organizzazioni sindacali e politiche, partiti politici, istituti religiosi, caserme.	0,70
VI	Locali ed aree destinati a : campeggi, distributori di carburante, autorimesse pubbliche, posteggi, autodemolizioni.	0,40
VII	Locali di attività artigianali ed industriali non specificate nei quali si producono rifiuti urbani e speciali assimilabili in piccole quantità.	0,90

ARTICOLO 16

MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Le categorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria sono formate aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.
2. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia.

ARTICOLO 17

CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. La classificazione degli usi è la seguente:

CLASSE I – Locali destinati ad abitazioni e relative dipendenze.

CLASSE II – Locali ed aree destinati a: negozi di articoli fotografici e di ottica, studi fotografici, eliografici, di riproduzione, copisterie, lavanderie, stirerie e affini, barbieri, parrucchieri, estetisti, pedicure, sartorie, tappezzeri, corniciai, laboratori di riparazioni in genere, laboratori odontotecnici

e di analisi cliniche e mediche, negozi di oreficeria e orologeria, promiscuamente ad uso artigiano e commerciali, tutti gli altri negozi non compresi nelle altre categorie, magazzini di deposito all'ingrosso per conto proprio, magazzini per conto terzi, alberghi con ristorazione, affittacamere, case di riposo, ospedali, ambulatori, case di cura e simili solo per i rifiuti che siano assimilabili.

CLASSE III – Locali ed aree destinati a: negozi di frutta e verdura, generi alimentari, fiori, supermercati, ristoranti, trattorie, bar, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, gastronomie, tavole calde, osterie, lavorazione e preparazione alimenti, pescherie, latterie.

CLASSE IV – Locali ed aree destinati a: studi professionali, banche, istituti di credito o di assicurazione, uffici ed enti pubblici, autoscuole, attività di vendita o cessione di beni o di servizi, teatri, cinema, circoli di ritrovo, sportivi, sale da gioco, da ballo, discoteche, platee ed aree per spettacoli o balli all'aperto, e tutti gli altri locali ed aree a qualsiasi uso destinati non previsti in altre classi.

CLASSE V - Locali ed aree destinati a: istituti di educazione e istruzione, collegi, convitti, organizzazioni sindacali e politiche, partiti politici, istituti religiosi, caserme.

CLASSE VI – Locali ed aree destinati a : campeggi, distributori di carburante, autorimesse pubbliche, posteggi, autodemolizioni.

CLASSE VII – Locali di attività artigianali ed industriali non specificate nei quali si producono rifiuti urbani e speciali assimilabili in piccole quantità.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso.

3. I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.

ARTICOLO 18

PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva

cessazione.

4. La cessazione può essere anche effettuata d'ufficio nei confronti dei soggetti che occupavano, detenevano locali o aree per i quali sia stata presentata una nuova denuncia o ne sia stata comunque accertata d'ufficio la cessazione.
5. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri ed obblighi per la cessazione dell'uso del locale o area. In caso di continuazione dell'uso in comune o del singolo coerede dei locali deve essere presentata la denuncia di variazione dei nominativi degli utenti.
6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ARTICOLO 19 SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita all'Unione ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

ARTICOLO 20 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine

quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero non si applicano riduzioni e agevolazioni.

6. Il pagamento del tributo dovuto dagli ambulanti del mercato verrà calcolato alla fine della stagione mercatale dall'Ufficio Tributi in base alle effettive presenze di mercato.

7. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:

- occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;

- occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari anche se di durata superiore a cinque ore;

- occupazioni fino a un massimo di tre ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti;

- occupazioni in occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, organizzate da associazioni comunali regolarmente iscritte all'albo comunale delle associazioni.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ARTICOLO 21 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

ARTICOLO 22
RIDUZIONI PER RECUPERO

1. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. (comma 661 –vedi come fare in attesa di modifica con conversione del D.L. 16))

Art. 23
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento.

2. La tassa è comunque dovuta per intero nelle zone rientranti nel perimetro di raccolta ed altresì nelle zone non comprese nei limiti del perimetro di raccolta obbligatoria, quando il servizio è di fatto effettuato.

3. La tari è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. L'utente potrà chiedere rimborso o sgravio di una quota della tassa. Alla richiesta dovrà essere allegata idonea attestazione.

ARTICOLO 24
ULTERIORI RIDUZIONI

1. Per le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dall'Unione o che versino in condizioni socio-economiche disagiate attestate dal servizio sociale, si applica la riduzione di tariffa del 40%.

2. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

3. La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nel termine di presentazione della dichiarazione.

4. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione da parte dell'utente.

ARTICOLO 25 RIDUZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. E' concessa una riduzione del 5% alle utenze che dimostrino di provvedere al compostaggio domestico.

TITOLO V – DICHIARAZIONE E ACCERTAMENTO

ARTICOLO 26 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ARTICOLO 27 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti e non residenti i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale)
- b) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- c) la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- f) il titolo con il quale si ha la presenza nei locali (affitto, usufrutto, proprietà, casa a disposizione ecc).

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- f) il titolo con il quale si ha la presenza nei locali (affitto, usufrutto, proprietà).

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante con allegata la documentazione eventualmente richiesta è presentata direttamente agli uffici dell'Unione. In alternativa è spedita per posta tramite raccomandata A.R. oppure è trasmessa con posta certificata, in tali casi fa fede la data di spedizione o invio.

5. La mancata sottoscrizione e/o spedizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, l'Unione per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva

immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata.

7. Tutte le modifiche d'ufficio sono comunicate all'utente, al quale sono concessi ulteriori trenta giorni per inoltrare la dichiarazione di variazione che disponga diversamente. Trascorso inutilmente tale termine le modifiche d'ufficio sono definitivamente assunte.

8. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla Legge 27.12.2006 n. 296 art. 1 commi 161 e 162.

ARTICOLO 28 ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dall'Unione, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, l'Unione, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

ARTICOLO 29 VERSAMENTI

1. Non devono essere eseguiti versamenti per importi uguali o inferiori ad euro 12,00.

2. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 30 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

ALLEGATO A

Elenco rifiuti speciali assimilati agli urbani- deliberazione interministeriale 27.07.1984

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili).
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili).
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets.
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili.
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero.
- Paglia e prodotti di paglia.
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura.
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile.
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta.
- Feltri e tessuti non tessuti.
- Pelle e simil-pelle.
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali, come camere d'aria e copertoni.
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da questi materiali.
- Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82.
- Imbottiture, isolanti termici e acustici di sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili.
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.
- Pannelli di materiali vari (legno, gesso, plastica e simili).
- Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati.
- Manufatti di ferro, tipo maglia metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.
- Nastri abrasivi.
- Cavi e materiale elettrico.
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.
- Scarti della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido (ad esempio, scarti di caffè, dell'industria molitoria, della plastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati e comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili).
- Scarti vegetali (erbe, fiori, piante e verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura ecc.).
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
- Accessori per l'informatica.